CAMERA DEI DEPUTATI N. 3856

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati MORO DINO e SAVOLDI

Presentata il 2 dicembre 1971

Norme per lo sviluppo della cultura musicale

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'esigenza di dare alla musica un nuovo ed organico ordinamento meglio rispondente al carattere di servizio sociale che essa è venuta assumendo in questi anni è alla base dell'iniziativa legislativa che abbiamo assunto con la presentazione della presente proposta di legge.

Gli anni andati sono stati caratterizzati dall'avvio di un processo di espansione nel consumo di cultura musicale, dall'allargamento della base sociale dei partecipanti agli eventi musicali. E questo si è avuto pur nel permanere di una situazione generalizzata di analfabetismo musicale, conseguente alla mancata introduzione dell'educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado, un fatto ormai esclusivo del nostro e di qualche altro Paese.

Tale processo di espansione è stato reso possibile dalla legge 14 agosto 1967, n. 800, alla quale deve darsi atto di avere aperto una prospettiva a taluni settori delle attività musicali, come quello concertistico, da cui è venuto l'apporto più importante ed apprezzabile del fenomeno. Non così è stato per la lirica, dove il provvedimento legislativo si è limitato ad un tentativo, per la verità fallito, di realizzare un sistema di produzione e di distribuzione (gli enti autonomi lirici) quando invece già allora si imponeva una radicale riforma che trasformasse questo sistema in un servizio sociale, tale da garantire ogni cittadino nel suo diritto a partecipare della cultura musicale. Era inevitabile allora l'entrata in rapida crisi del vecchio sistema, la richiesta generalizzata di un sollecito passaggio ad un provvedimento di riforma che i fruitori della musica, i lavoratori ed i musicisti, hanno manifestata attraverso convegni, fra i quali vanno ricordati quelli promossi dal Teatro comunale di Bologna nel 1969 e dalla Fenice di Venezia nel 1971, documenti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dello spettacolo (FILS-CGIL, FULS-CISL, UIL) e dal Sindacato musicisti italiani, dell'AGIS e delle Associazioni aderenti (enti lirici e sinfonici, teatri di tradizione, attività concertistiche). Anche il Parlamento ed il Governo discutendo i bilanci degli ultimi anni del Ministero del turismo e dello spettacolo hanno posto l'accento sulla necessità di questa riforma.

Nasce da questa larghissima presa di coscienza di una esigenza riformatrice non più dilazionabile questa proposta di legge con la quale si indicano le linee fondamentali di una riforma ponendosi nel contempo come punto di riferimento per quanti vogliono realmente cambiare le cose, aprendo alle attività musicali nuovi ed impegnativi orizzonti, fra i quali quello di assolvere oggi ad una attività sostitutiva della scuola nel campo dell'educazione e dell'insegnamento musicale. Ciò comporterà indubbiamente anche un onere di spesa maggiore rispetto a quello attuale, ma nella dimensione nuova di servizio sociale che alle at-

tività musicali dovrà essere riconosciuta questa maggiore spesa pienamente si giustifica.

Per la spinta delle masse popolari e per l'azione in Parlamento e nel Governo dei socialisti, in questi anni la spesa sociale pubblica è andata espandendosi, soprattutto in settori di generalizzato interesse quale quello della pubblica istruzione, della previdenza, della sanità e dell'assistenza. Nella stessa direzione riteniamo oggi ci si debba muovere anche per la cultura, per la quale nel 1970 sono stati spesi 161,2 miliardi pari all'1,5 dell'intera spesa sociale pubblica con un incremento nel decennio 1961-1970 di 112 miliardi di lire pari all'1,7 per cento.

Dalla lettura dei dati sovraesposti non si può non concludere che la spesa sociale per le attività culturali deve essere aumentata, che il rapporto con quelle destinate alla istruzione va corretto perché non si può garantire il diritto all'apprendimento scolastico se parimenti non si creano condizioni perché dopo la scuola sia garantito il diritto all'aggiornamento culturale, attraverso attività specifiche, il cui costo sociale non può essere – come oggi è – così sperequato rispetto all'istruzione. Ecco perché noi crediamo che spendere 65 miliardi ogni anno per finanziare le attività musicali esistenti e promuoverne di nuove costituisce un minimo di spesa sotto il quale non è possibile andare.

Certo questo esige contemporaneamente la attuazione della riforma che valga a rendere interamente produttiva questa spesa. Tale riforma dovrà avere tre momenti portanti: il riconoscimento del valore e del carattere sociale delle attività musicali, la loro regionalizzazione ed il coordinamento con la politica generale di piano dello Stato. Questi momenti la proposta di legge socialista richiama quando indica nelle finalità della legge quella di garantire la fruizione della musica « bene culturale che appartiene alla collettività » promuovendo l'educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado, incentivando la produzione musicale e la ricerca sperimentale ed attivando il patrimonio musicale di ogni tempo e fa obbligo allo Stato di intervenire con idonei provvedimenti e delegando, a norma dell'articolo 118 della Costituzione, proprie funzioni amministrative alle Regioni (articolo 1) e quando afferma che per il raggiungimento delle finalità della legge, in concomitanza con la presentazione del programma economico nazionale, il Governo presenta al Parlamento il piano quinquennale delle attività musicali (articolo 2). I princìpi informatori di questo piano saranno democratici nelle finalità e nel processo formativo, risultando da una sintesi dei vari piani regionali, alla cui formazione concorreranno tutte le componenti necessarie per una gestione sociale dei servizi e delle attività musicali (potere politico ed amministrativo – lavoratori ed operatori della musica – associazionismo di massa) garantendo una risposta non burocratica né autoritaria, non corporativa né settoriale ai problemi che la comunità verrà ponendo nel campo della musica (articoli 3, 4, 6 e 7).

Alla realizzazione del piano, che avrà ai diversi livelli regionale e nazionale, una periodicità quinquennale saranno chiamate le regioni, le province, i comuni, le società concertistiche, corali e bandistiche, le associazioni culturali e ricreative di massa, i complessi autogestiti dei lavoratori della musica (articolo 15).

Le regioni, le province ed i comuni potranno poi, singolarmente od associandosi fra loro, promuovere la formazione di centri di produzione unidisciplinari, polidisciplinari ed interdisciplinari (con altre espressioni della cultura, dell'arte e dello spettacolo) dotati di propri organici artistici, amministrativi e tecnici. Tali centri di produzione, che potranno essere anche interregionali, dovranno rappresentare la nuova struttura produttiva e distributiva delle attività musicali, ma non l'esclusiva, affiancandosi ed integrandosi con essa la ricca ed insostituibile rete delle società musicali private, dell'associazionismo culturale di massa e dei complessi autogestiti (articoli 11, 12 e 14).

Strettamente correlata con l'iniziativa dei centri vi sono altri tre momenti, che la legge prevede: la ricerca sperimentale, la formazione professionale e l'edilizia. La produzione musicale e la ricerca sperimentale costituiscono una delle finalità della legge: ad essa deve essere riservata una quota parte del fondo nazionale e dei fondi regionali (in ogni regione si dovrà costituire un centro autogestito dai musicisti e garantire per un mese almeno ogni anno l'uso dell'apparato dei centri di produzione musicale) (articoli 4, n. 3), 7, 13 e 18).

Lo stesso vale per la formazione professionale, di cui si prevede la costituzione di un centro i cui oneri di finanziamento saranno a totale carico della regione (articolo 18).

Su considerazione poi che da quasi un secolo non si costruiscono più nuove sale teatrali e una cultura teatrale ha bisogno di propri ambienti per esprimersi (soprattutto quella contemporanea) si è ritenuto non più oltre dilazionabile l'affrontare il problema in termini che sono alternativi rispetto alla linea fin

qui seguìta di riadattamento di vecchi teatri del '700 o dell'800 (una funzione questa più pertinente a quanti si occupano della salvaguardia del patrimonio monumentale) per dare spazio ad un programma di architetture per la cultura del nostro tempo. Non più soltanto sale teatrali isolate dal restante contesto culturale (biblioteche, musei, cinema d'essai, eccetera) ma integrate con questo. A questo compito si dovrà attendere con specifiche società finanziarie pubbliche a base regionale (articolo 20).

Una particolare attenzione la proposta di legge dedica alla attività musicale nelle scuole. Questa discende dal permanere di un rapporto assenteistico fra scuola e musica. L'educazione musicale nelle scuole si pone infatti ancora oggi come una realtà da conquistare. Una proposta di legge per il riordinamento delle attività musicali non può ignorare la scuola. Da qui la creazione di un organismo da preporre alle attività musicali nelle scuole ed una articolazione di queste in termini sostitutivi oggi, integrativi domani dell'educazione musicale (articoli 16 e 17).

La proposta di legge poi disciplina in modo nuovo anche la diffusione della cultura musicale all'estero, preoccupandosi di garantire in questo processo di diffusione la produzione contemporanea (articolo 19).

Le questioni del collocamento, che costituiscono ancora oggi, motivi di giustificata preoccupazione da parte dei lavoratori per l'assoluta inefficienza dei servizi predisposti, trovano una risposta attraverso l'affidamento in gestione del servizio ai lavoratori dello spettacolo, ai musicisti e agli operatori musicali (articolo 21).

La proposta di legge poi innova anche in materia di durata del mandato delle commissioni preposte al coordinamento delle attività musicali (cinque anni), introduce il concetto della non immediata rieleggibilità dei componenti e della pubblicità delle sedute (articoli 3, 6 e 8).

Una particolare attenzione è infine riservata alle disposizioni finali e transitorie, con le quali si determina lo scioglimento degli organi degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, prevedendo nel contempo la nomina di organi provvisori di gestione e di direzione amministrativa ed artistica, si regolamenta il pasaggio dei dipendenti a tempo indeterminato e determinato con sosta stagionale degli enti lirici alle dipendenze dei centri di produzione, si provvede alla copertura dei *deficit* degli stessi enti al 31 dicembre 1971, si estendono talune norme transitorie ai teatri di tradizione ed alle istituzioni concertistiche orchestrali, si prevede la costituzione delle commissioni nazionali e regionali entro due mesi dall'entrata in vigore della legge e si precisano i criteri di prima applicazione della stessa (articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27).

Il problema del finanziamento iniziale è affrontato nelle stesse disposizioni finali, all'articolo 27, quando si indica l'onere a carico dello Stato per gli esercizi finanziari 1972 e 1973 in 65 miliardi di lire per ciascun esercizio, dei quali 15 miliardi destinati a finanziare le attività musicali nelle regioni ove non saranno operanti i centri di produzione, la programmazione promozionale e nelle scuole, le attività di ricerca e sperimentali. È importante sottolineare come con questa indicazione di spesa non si vada oltre il costo attuale per il sovvenzionamento delle attività musicali accertato in 50 miliardi di lire e questo impegno si superi solo per aprire a nuove aree territoriali, ad attività promozionali e di ricerca sperimentale che altrimenti ancora si vedrebbero costrette a segnare il passo. La proposta di legge poi, gioverà ricordarlo, parla esplicitamente di finanziamento e non di sovvenzione, delle attività musicali proprio perché la musica assumendo la dimensione di un servizio sociale non può più essere semplicemente sovvenzionata (il che presuppone sempre un valore complementare e non fondamentale di una attività culturale) ma finanziata, così come si finanziano tutte le attività sociali dello Stato.

La politica delle riforme non si arresta alla casa, agli ospedali, alla scuola: l'uomo ha bisogno di consumare cultura e questo soprattutto va detto oggi quando il Paese è investito da ondate estremistiche che si fanno portatrici della negazione di ogni valore culturale. La democrazia si difende anche e soprattutto facendo partecipare, fino a farli divenire creatori di una nuova cultura, i lavoratori, che i ceti sociali dominanti hanno fin qui tenuto lontano dalle attività culturali. Questa proposta di legge si inquadra così nell'impegno rinnovatore della società che i socialisti portano avanti con tenacia e per l'affermazione del quale esistono nel Paese e in Parlamento le forze necessarie.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(*Finalità della legge*)

La musica è un bene culturale che appartiene alla collettività: lo Stato ne garantisce la partecipazione promovendo l'educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado, incentivando la produzione musicale contemporanea e la ricerca sperimentale, conservando ed attivando il patrimonio musicale di ogni tempo.

Le attività musicali hanno valore e carattere di servizio sociale, alla cui realizzazione lo Stato interviene con idonei provvedimenti e delegando, a norma dell'articolo 118 della Costituzione, proprie funzioni amministrative alle regioni, secondo quanto previsto dalla presente legge.

ART. 2.

(*Programmazione delle attività musicali e fondo nazionale di finanziamento*)

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, in concomitanza con la presentazione del programma economico nazionale, il Governo presenta al Parlamento il piano quinquennale delle attività musicali. Tale piano è predisposto sulla base delle linee generali di ciascun piano regionale e contiene l'indicazione delle spese di competenza dello Stato occorrenti nel quinquennio per la sua realizzazione. L'ammontare delle spese di competenza dello Stato costituisce il fondo nazionale per il finanziamento delle attività musicali; il Ministero del turismo e dello spettacolo provvede a trasmettere, con eventuali proprie osservazioni, il progetto del piano e il relativo impegno di spesa dello Stato al Comitato interministeriale per la programmazione economica sottoponendolo successivamente, con il parere di questo, all'esame e alla deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il piano quinquennale, e il relativo fondo nazionale gravante sul bilancio dello Stato e le quote del fondo assegnate a ciascuna regione sono approvati con legge.

ART. 3.

(*Commissione nazionale per la programmazione delle attività musicali*)

Presso il Ministero del turismo e dello spettacolo è stituita la commissione nazionale per la programmazione delle attività musicali.

composta da:

Ministro del turismo e dello spet-
da un Sottosegretario delegato, che
e;
ı Sottosegretario del Ministero del
della programmazione economica;
ıe esperti, scelti tra quanti operano
ura musicale, designati rispettiva-
ıo dal Ministro del turismo e dello
e uno dal Ministro della pubblica
;
ı rappresentante per ciascuna regio-
ıto speciale ed ordinario, designato
ettiva assemblea o consiglio regio-
lto fra i membri della commissione
per la programmazione delle attività

ɜ rappresentanti delle organizzazioni
nazionali dei lavoratori dello spet-
ignati dalle stesse;
ɜ rappresentanti delle organizzazioni
dei musicisti, designati dalle stesse;
ıe rappresentanti della scuola di
ıe e grado, rispettivamente designati
insegnanti e uno dagli studenti,
ti le commissioni regionali per la
ıazione delle attività musicali;
ue rappresentanti delle associazioni
degli operatori musicali, designati
ɜe;
ıe rappresentanti delle associazioni
ɜ ricreative di massa designati dalle

ı rappresentante della radiotelevisio-
ato dal consiglio di amministrazione
-TV;
ın musicologo, designato dalla com-
nazionale per la programmazione
rità musicali.

nmissione è nominata con decreto
tro del turismo e dello spettacolo.
arica 5 anni ed i suoi membri (con
clusione di quelli previsti dalle let-
ɔ) non sono immediatamente rieleg-

vocata dal Ministro del turismo e
tacolo ordinariamente cinque volte
ed ogni qualvolta ne sia fatta ri-
ı almeno un terzo dei suoi compo-

nioni sono valide in prima convoca-
ı la presenza della metà più uno
omponenti; in seconda convocazione
e sia il numero dei presenti. Le fun-
egretario sono assolte da un funzio-
a carriera direttiva del Ministero del
dello spettacolo.

La commissione, al fine di una migliore realizzazione delle proprie attribuzioni, organizza i propri lavori in sottocommissioni, le cui conclusioni saranno rimesse all'esame e al voto della commissione.

Entro il termine massimo di tre mesi dal suo insediamento, la commissione predispone il proprio regolamento che diviene esecutivo con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo.

Le spese di funzionamento della commissione e delle sottocommissioni gravano sul fondo nazionale.

ART. 4.

(*Attribuzione della commissione nazionale per la programmazione delle attività musicali*)

La commissione nazionale per la programmazione delle attività musicali ha le seguenti attribuzioni:

1) esaminare le linee generali di ciascun piano regionale ed i relativi progetti finanziari, assicurandone il coordinamento anche in riferimento alle attribuzioni di cui ai punti 2) e 3);

2) determinare le linee generali di ogni piano quinquennale ed il relativo impegno di spesa dello Stato;

3) determinare le ripartizioni fra le regioni della quota a ciascuno spettante del fondo nazionale, riservandone una parte non inferiore al 20 per cento dell'intero fondo alla programmazione promozionale e alla incentivazione della produzione musicale contemporanea ed all'attività di ricerca sperimentale. La ripartizione sarà effettuata tenendo conto per ogni regione della popolazione e dell'area territoriale da servire, del reddito complessivo della popolazione considerato in un rapporto inversamente proporzionale a quello medio nazionale, dell'indice di depressione nello sviluppo delle attività musicali rispetto alla situazione sociale e culturale della regione;

4) convocare annualmente la conferenza delle commissioni regionali per la programmazione delle attività musicali per l'esame della politica di promozione e di sviluppo delle attività musicali, con eventuale aggiornamento degli impegni annuali di attuazione del piano quinquennale, per promuovere e sviluppare accordi ed intese per l'effettuazione di programmi di attività musicali a raggio interregionale e pluriregionale, eventualmente estesi a tutto il territorio nazionale:

5) assicurare il coordinamento fra le attività musicali previste dal piano quinquennale e quelle svolte dalla RAI-TV;

6) coordinare le attività musicali integrative o sostitutive dell'educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado, di intesa con il Ministero della pubblica istruzione;

7) predisporre il piano quinquennale per la diffusione della cultura musicale italiana all'estero, assegnando ad esso il necessario finanziamento che graverà sul fondo nazionale;

8) predisporre una relazione annuale sullo stato dell'educazione e delle attività musicali da trasmettere al Parlamento entro il 30 giugno dell'anno successivo cui si fa riferimento;

9) esaminare e pronunciarsi sui problemi dell'educazione e delle attività musicali ad essa rimessi dal Parlamento, dal Governo, dalle commissioni regionali per la programmazione delle attività musicali;

10) formulare proposte sull'organizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo per quanto concerne i servizi musicali e dello spettacolo.

ART. 5.

(Erogazione del fondo nazionale per il finanziamento delle attività musicali)

Il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede ad erogare entro il 15 dicembre precedente l'anno cui l'esercizio finanziario si riferisce la quota del fondo nazionale assegnata a ciascuna regione.

ART. 6.

(Commissioni regionali per la programmazione delle attività musicali)

Presso ogni amministrazione regionale è istituita una commissione regionale per la programmazione delle attività musicali. Essa è composta da:

a) il presidente della giunta regionale, o da un assessore delegato, che la presiede;

b) tre consiglieri regionali, dei quali uno indicato dalle minoranze, designati dall'assemblea o consiglio regionale;

c) un rappresentante per ciascuna provincia, designato dal consiglio provinciale, e preferibilmente scelto fra coloro che operano nel campo della cultura, delle arti e delle scienze;

d) i rappresentanti dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti in ragio-

ne di uno ogni 500.000 abitanti o frazione superiore ai 250.000, designati dall'assemblea dei sindaci o loro delegati, da convocarsi dal presidente della giunta regionale, e preferibilmente scelti fra coloro che operano nel campo della cultura, delle arti e delle scienze;

e) i rappresentanti dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti in ragione di uno ogni 250.000 abitanti o frazione superiore ai 100.000, designati dall'assemblea dei sindaci o loro delegati, da convocarsi dal presidente della giunta regionale, e preferibilmente scelti fra coloro che operano nel campo della cultura, delle arti e delle scienze;

f) due rappresentanti delle università aventi sede nella regione, designati rispettivamente uno dai docenti e uno dagli studenti per mezzo dei loro organismi rappresentativi;

g) due rappresentanti delle scuole medie di secondo grado aventi sede nella regione, designati rispettivamente uno dagli insegnanti e uno dagli studenti per mezzo di separate assemblee dei delegati di ogni singola scuola;

h) un rappresentante delle scuole dell'obbligo (elementare e media) aventi sede nella regione designato dagli insegnanti (e scelto tra i docenti di materie musicali) per mezzo dell'Assemblea dei delegati di ogni singola scuola media o circolo didattico per le elementari;

i) sei rappresentanti dei conservatori di musica o istituti musicali pareggiati aventi sede nella regione, designati rispettivamente tre dagli insegnanti e tre dagli studenti per mezzo di separate assemblee dei delegati di ogni singolo conservatorio od istituto musicale;

l) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori dello spettacolo designati dai corrispondenti organismi regionali;

m) tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali dei musicisti designati dai corrispondenti organismi regionali;

n) tre rappresentanti delle associazioni nazionali degli operatori musicali, designati dai corrispondenti organismi regionali;

o) tre rappresentanti delle Associazioni nazionali culturali e ricreative di massa, designati dai corrispondenti organismi regionali;

p) un rappresentante della radiotelevisione, designato dall'assemblea dei lavoratori della sede della RAI-TV esistente nella regione;

q) un musicologo, designato dalla commissione regionale per la programmazione delle attività musicali.

La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale. Dura in carica 5 anni, ed i suoi membri, con la sola esclusione del presidente della giunta regionale, non sono immediatamente rieleggibili. I membri, di cui alle lettere *f*), *g*), *h*), *i*), decadono automaticamente dal mandato nel caso in cui vengano meno le condizioni per le quali furono designati.

La commissione è convocata dal presidente della giunta regionale ordinariamente 5 volte all'anno, e ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Le riunioni sono valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; le funzioni di segretario sono assolte da un funzionario della carriera direttiva della amministrazione regionale.

La commissione, al fine di una migliore realizzazione delle proprie attribuzioni, organizza i propri lavori in sottocommissioni, le cui conclusioni saranno rimesse all'esame ed al voto della commissione. Entro il termine massimo di tre mesi dal suo insediamento la commissione predispone il proprio regolamento che diviene esecutivo con decreto del presidente della giunta regionale.

Le spese di funzionamento della commissione e delle sottocommissioni gravano sul fondo regionale per il finanziamento delle attività musicali.

ART. 7.

(Attribuzioni delle commissioni regionali per la programmazione delle attività musicali)

Le commissioni regionali per la programmazione delle attività musicali hanno le seguenti attribuzioni:

1) determinare le linee generali di ogni piano quinquennale regionale delle attività musicali ed il relativo progetto finanziario;

2) programmare le attività promozionali da ammettere al finanziamento speciale previsto dall'articolo 4, n. 3);

3) promuovere la costituzione ed avviare l'organizzazione iniziale dei centri di produzione, previsti dall'articolo 11;

4) esaminare ed approvare i bilanci preventivi e consuntivi nonché i programmi di attività di ciascun centro di produzione;

5) assegnare a ciascun centro di produzione la quota a ciascuno spettante del fondo regionale;

6) esaminare le richieste di finanziamento, corredate dal programma di attività e dal bilancio preventivo, presentate da province, comuni, società concertistiche, corali e bandistiche, associazioni culturali e ricreative di massa, complessi autogestiti, ai sensi dell'articolo 14 e determinarne l'ammontare del finanziamento;

7) promuovere la creazione, nella regione o in concorso con le altre regioni, di un centro di documentazione, di ricerca e di sperimentazione musicale, da affidarsi in gestione ai musicisti (compositori, interpreti, musicologi), i cui oneri di funzionamento graveranno sul fondo o sui fondi regionali;

8) convocare ogni 6 mesi una conferenza regionale per l'esame della politica di promozione e di sviluppo delle attività musicali, con eventuale aggiornamento degli impegni annuali di attuazione del piano quinquennale e per promuovere e sviluppare accordi ed intese di programmazione fra gli operatori musicali della regione;

9) coordinare, d'intesa con le università ed i provveditorati agli studi, le attività musicali integrative o sostitutive dell'educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado;

10) assicurare il coordinamento fra le attività musicali previste dal piano quinquennale e quelle svolte dalla locale sede della RAI-TV;

11) predisporre una relazione annuale sullo stato della educazione e delle attività musicali nelle regioni da trasmettere all'assemblea o consiglio regionale entro il 30 marzo dell'anno successivo cui si fa riferimento;

12) esaminare e pronunciarsi sui problemi dell'educazione e delle attività musicali ad essa rimessi dall'assemblea o consiglio regionale delle giunte regionali, provinciali e comunali;

13) formulare proposte sull'organizzazione dell'amministrazione regionale per quanto concerne i servizi musicali e dello spettacolo.

ART. 8.

(Sedute pubbliche della commissione nazionale e delle commissioni regionali. Pubblicità degli atti)

Tutte le sedute della commissione nazionale e delle commissioni regionali per la programmazione delle attività musicali sono pubbliche.

Gli atti relativi a dette sedute devono essere pubblicizzati nelle forme più ampie attraverso la radio, la televisione, la stampa quotidiana e periodica.

ART. 9.

(*Programmi quinquennali regionali delle attività musicali e preventivi finanziari. Provvedimenti per la loro esecuzione*)

Le linee generali del piano quinquennale regionale delle attività musicali ed il relativo preventivo finanziario devono essere sottoposti all'esame della commissione nazionale entro e non oltre il 30 marzo dell'anno precedente il primo esercizio finanziario di attuazione.

La commissione nazionale trasmette il proprio parere sui programmi quinquennali e relativi piani di finanziamento a ciascuna commissione regionale entro e non oltre il 30 giugno successivo. Se entro tale data nessun parere viene trasmesso si dovrà intendere che nessuna osservazione è stata formulata.

Entro il 30 luglio seguente, ogni commissione regionale trasmette le linee generali del programma quinquennale delle attività musicali e il relativo piano di finanziamento unitamente al parere della commissione nazionale, alla propria assemblea o consiglio regionale.

L'assemblea o consiglio regionale può rinviare il provvedimento con proprie osservazioni per un riesame alla commissione regionale entro il 30 settembre. Il piano quinquennale delle attività musicali e il relativo progetto di finanziamento divengono esecutivi dopo la approvazione dell'assemblea o consiglio regionale che dovrà essere data entro e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente il primo anno d'attuazione.

ART. 10.

(*Fondo regionale per il finanziamento delle attività musicali*)

Presso ogni amministrazione regionale è istituito un fondo regionale per il finanziamento delle attività musicali.

Detto fondo è costituito:

a) dalla quota del fondo nazionale assegnata alla regione ai sensi dell'articolo 2;

b) dai contributi della regione;

c) dai contributi delle province e dei comuni;

d) dai contributi delle aziende soggiorno cura e turismo;

e) da altri eventuali contributi di enti pubblici e privati.

Le proposte relative agli oneri contributivi della regione, delle province, dei comuni e delle aziende di soggiorno, cura e turismo sono formulate dalla commissione regionale per la programmazione delle attività musicali agli organi esecutivi di dette amministrazioni che provvederanno a trasmetterle successivamente con proprio parere ai rispettivi consigli. Detti oneri contributivi saranno riferiti ad ogni esercizio finanziario compreso nel piano quinquennale regionale.

Il presidente della giunta regionale provvederà ad erogare entro il 15 gennaio dell'anno cui l'esercizio finanziario si riferisce la quota del fondo regionale assegnata a ciascun centro di produzione.

ART. 11.

(*Centri di produzione*)

In ogni regione per l'iniziativa, singola od associata, della regione, delle province e dei comuni sono costituiti centri di produzione per promuovere e garantire al cittadino la partecipazione alla cultura musicale. Le norme di funzionamento di ogni centro, le attribuzioni e la composizione degli organi di direzione amministrativa ed artistica sono deliberati dall'assemblea o consiglio regionale, dai consigli provinciali e comunali che ne promuovono la costituzione.

I centri di produzione possono essere anche interregionali.

ART. 12.

(*Organici, disciplina giuridica e normativa del rapporto di lavoro, trattamento economico dei dipendenti dai centri di produzione*)

Il centro di produzione può essere unidisciplinare, polidisciplinare ed interdisciplinare. Esso è dotato di organici artistici, amministrativi e tecnici per le discipline nelle quali è chiamato ad operare.

Gli organici, la disciplina normativa ed il trattamento economico dei dipendenti dei centri di produzione sono deliberati dall'assemblea o consiglio regionale, previa contrattazione sindacale con le organizzazioni dei lavoratori dello spettacolo, in attuazione di accordi stipulati con le organizzazioni dei lavoratori dello spettacolo, rappresentati con le commissioni regionali.

ART. 13.

(*Attività sperimentale presso i centri di produzione*)

È fatto obbligo ad ogni centro di produzione di mettere a disposizione del centro di documentazione, di ricerca e di sperimentazione di cui all'articolo 7, n. 6), il proprio apparato produttivo almeno un mese ogni anno.

ART. 14.

(*Oneri per la gestione dei centri di produzione*)

Gli oneri per la gestione dei centri sono coperti:

a) dalla quota parte del fondo regionale assegnato al centro;

b) dalla quota a carico di ciascun ente promotore della costituzione del centro;

c) dagli incassi;

d) da ogni altra eventuale entrata.

ART. 15.

(*Programmi di attività predisposti da enti ed associazioni pubbliche e private. Loro finanziamento*)

Le province, i comuni, le società concertistiche, corali e bandistiche, le associazioni culturali e ricreative di massa, i complessi autogestiti possono predisporre nell'ambito territoriale della propria regione programmi di attività, alla cui realizzazione concorrerà il fondo regionale.

Le domande di finanziamento dovranno essere inoltrate alla commissione regionale entro e non oltre il 30 settembre dell'anno precedente a quello nel quale le manifestazioni si svolgeranno.

Le manifestazioni finanziate dovranno essere aperte al pubblico e concorrere al conseguimento delle finalità della presente legge e degli obiettivi del piano.

L'ammontare massimo del finanziamento sarà pari al 50 per cento della spesa.

La commissione regionale dovrà comunicare al titolare della domanda le proprie decisioni entro il 30 novembre. In difetto provvederà il presidente della giunta.

Il presidente della giunta regionale provvede ad erogare non più tardi di sette giorni

prima dell'inizio della attività ammessa a finanziamento l'ammontare della quota assegnata al titolare della domanda.

ART. 16.

(*Attività musicali nelle scuole*)

Presso ogni commissione regionale è istituita una sezione speciale per le attività musicali nelle scuole.

Essa è composta di 12 membri: sei rappresentanti della scuola designati dall'assessore regionale alla pubblica istruzione, che la presiede, e sei rappresentanti, tre dei quali musicisti, della commissione regionale designati dalla stessa e scelti anche al di fuori dei suoi membri.

ART. 17.

(*Attribuzioni della sezione speciale per le attività musicali nelle scuole*)

La sezione speciale per le attività musicali nelle scuole ha le seguenti attribuzioni:

a) programmare corsi di cultura musicale nelle scuole;

b) organizzare corsi di insegnamento pratico degli strumenti musicali nelle scuole;

c) promuovere la formazione di complessi strumentali e corali nelle scuole;

d) promuovere manifestazioni musicali per gli insegnanti e gli studenti;

e) favorire con ogni mezzo la diffusione della cultura musicale nelle scuole.

La sezione propone annualmente alla commissione regionale per la programmazione delle attività musicali il proprio piano di lavoro indicandone anche la spesa.

Il piano di lavoro approvato sarà finanziato per la metà dal « fondo regionale » e per l'altra metà dal Ministero della pubblica istruzione con i fondi destinati ai sussidi audiovisivi.

La sezione per la realizzazione dei programmi predisposti si avvarrà della collaborazione artistica e tecnica dei conservatori di musica, degli istituti e licei musicali a gestione pubblica, dei centri di produzione e del centro di documentazione, di ricerca e di sperimentazione.

ART. 18.

(*Centri per la formazione professionale*)

In ogni regione è costituito un centro per la formazione professionale dei lavoratori dello spettacolo.

Lo statuto, i corsi d'insegnamento, l'organico degli insegnanti e dei dipendenti amministrativi e tecnici sono disciplinati con una legge regionale.

La regione assume a proprio carico gli oneri del suo funzionamento.

Più amministrazioni regionali potranno concorrere alla costituzione di un centro interregionale: in questo caso gli adempimenti previsti al comma precedente saranno assolti da tutte le regioni partecipanti.

L'attività di ogni centro sarà coordinata con quella del centro di documentazione, di ricerca e di sperimentazione previsto dall'articolo 7, n. 6).

ART. 19.

(*Diffusione della cultura musicale nazionale all'estero*)

La commissione nazionale per la programmazione delle attività musicali predispone il piano quinquennale di diffusione della cultura musicale nazionale all'estero. Detto piano è trasmesso al Ministero degli affari esteri per l'attuazione dei provvedimenti di sua competenza.

La realizzazione del piano è affidata ai centri di produzione, ai complessi autogestiti e a singoli concertisti solisti. Quelli fra questi che intendono parteciparvi debbono provvedere ad inoltrare alla commissione nazionale, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del piano, le proposte di programma ed il relativo preventivo di spesa.

La commissione nazionale si pronuncia sui programmi e sui preventivi entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del piano. Nel corso di ogni programmazione annuale almeno il 30 per cento delle composizioni dovrà essere stato dato in prima esecuzione negli ultimi 20 anni precedenti il piano.

I programmi prescelti saranno finanziati fino alla concorrenza massima dell'80 per cento della spesa preventivata. L'onere di tale spesa graverà sul fondo nazionale.

ART. 20.

(*Centri di diffusione della cultura*)

Per realizzare le condizioni che rendano possibile la massima comunicazione culturale ogni amministrazione regionale integrerà il

sistema formativo ordinario esistente con un sistema adeguato di centri culturali.

Per la costruzione delle nuove sedi da destinare a centri di diffusione della cultura saranno promosse in ogni regione società finanziarie con la partecipazione delle regioni, delle province, dei comuni e delle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo.

Tali società potranno anche essere interregionali.

L'iniziativa della istituzione della società finanziaria spetta all'assemblea o consiglio regionale, su proposta della giunta, che ne determina l'ordinamento e l'attività secondo le forme previste dalle leggi disciplinanti la materia.

ART. 21.

(*Collocamento*)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito un ufficio di coordinamento per la piena occupazione dei lavoratori della musica alle dipendenze del quale sono istituiti in ogni regione uffici regionali per la piena occupazione dei lavoratori della musica, con i seguenti compiti:

a) tenere aggiornate le liste dei lavoratori della musica, cittadini italiani o residenti stabilmente in Italia da almeno 5 anni; distinte per specializzazione, con l'indicazione della relativa disponibilità;

b) agevolare la piena occupazione dei lavoratori della musica, fornendo ogni assistenza utile per il migliore esito delle scritture;

c) rilasciare il nulla-osta di avviamento al lavoro.

È ammessa la richiesta nominativa.

La gestione dell'ufficio di coordinamento e degli uffici regionali è affidata ai comitati composti da rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo, dei musicisti e degli operatori musicali, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali ed associazioni, sia in sede nazionale che regionale.

Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro del turismo e dello spettacolo, detta le norme di funzionamento dell'ufficio di coordinamento e degli uffici regionali per la piena occupazione dei lavoratori della musica, ivi compresi i comitati di gestione.

Gli oneri relativi al funzionamento di detti uffici sono da imputarsi al bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 22.

(*Scioglimento degli organi degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate. Nomina di organi provvisori di gestione e di direzione amministrativa ed artistica*)

Con effetto dal sesto mese dall'entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate.

Entro lo stesso termine la Commissione regionale propone al presidente della giunta regionale la creazione di uno o più centri di produzione e la nomina per ognuno di questi di un comitato per la gestione provvisoria, dell'amministratore delegato e di un comitato di direzione artistica, determinando per ciascuno di questi organi le specifiche attribuzioni.

La gestione provvisoria dovrà avere una durata massima di sei mesi.

I beni patrimoniali degli enti e delle istituzioni di cui al primo comma sono trasferiti con decreto del Presidente della giunta, su proposta della commissione regionale, ai centri di produzione.

ART. 23.

(*Passaggio dei dipendenti a tempo indeterminato e determinato con sosta stagionale degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate alle dipendenze dei centri di produzione*)

I dipendenti degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche con contratto a tempo indeterminato e determinato con sosta stagionale alla data del 31 dicembre 1971 passano alle dipendenze dei centri di produzione musicale conservando *ad personam* le condizioni di miglior favore eventualmente risultanti rispetto al trattamento economico deliberato dall'assemblea o consiglio regionale.

All'atto della determinazione degli organici di ciascun centro l'assemblea o consiglio regionale può prevedere in sede di prima applicazione del provvedimento idonee provvidenze economiche atte a favorire lo sfollamento volontario dei lavoratori in età superiore ai 50 anni.

ART. 24.

(*Copertura dei* deficit *degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate al 31 dicembre 1971*)

Il Ministero del turismo e dello spettacolo ed il Ministero del tesoro accerteranno la situazione economica e patrimoniale dei singoli enti e istituzioni di cui all'articolo 7 della legge 14 agosto 1967, n. 800, determinando i rispettivi disavanzi complessivi alla data del 31 dicembre 1971.

Al risanamento dei disavanzi sarà provveduto mediante mutui che le amministrazioni comunali ove hanno sede gli enti e le istituzioni richiamate saranno autorizzati a contrarre con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane.

L'onere di tali mutui per capitale, interessi, imposta generale sulla entrata e spese di contratto e registrazione, è a carico dello Stato.

L'ammortamento sarà effettuato nel termine di 9 anni mediante il versamento di rate annuali posticipate a decorrere dal 1° gennaio 1973.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 25.

(*Estensione delle disposizioni transitorie ai teatri di tradizione ed istituzioni concertistiche orchestrali*)

Le disposizioni transitorie previste ai precedenti articoli 22, 23 e 24 si applicano ai teatri comunali di tradizione e alle istituzioni concertistiche orchestrali a gestione pubblica.

ART. 26.

(*Costituzione della commissione nazionale e delle commissioni regionali per le attività musicali*)

Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge il Ministro del turismo e dello spettacolo e i presidenti delle giunte regionali procedono alla costituzione, rispettivamente, della commissione nazionale e delle commissioni regionali per le attività musicali.

ART. 27.

(*Prima applicazione delle norme relative alla programmazione e determinazione degli oneri a carico dello Stato*)

Per gli esercizi 1972 e 1973 la programmazione delle attività musicali sarà annuale. L'onere a carico dello Stato per ciascun esercizio finanziario sarà di lire 65 miliardi, dei quali 15 miliardi destinati a finanziare le attività musicali nelle regioni ove non saranno operanti centri di produzione, la programmazione promozionale e nella scuola, le attività di ricerca e sperimentali.

A partire dal 1974 la programmazione delle attività musicali e l'ammontare dell'impegno di spesa dello Stato verranno determinati nelle forme e nei modi previsti dall'articolo 2 della presente legge.

ART. 28.

(*Abrogazioni*)

Sono abrogate le norme della legge 14 agosto 1967, n. 800.

È abrogata, altresì, ogni disposizione contraria ed incompatibile con la presente legge.

ART. 29.

(*Copertura dell'onere finanziario*)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con i normali stanziamenti di bilancio di cui ai capitoli 1023, 1025 e 1026 dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno 1971, nonché mediante il fondo di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e mediante riduzione dei fondi speciali, di cui a capitoli 3523 e 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.